

2023

SCHEDA N.10/2023

Disposizioni urgenti in materia di organizzazione delle Pubbliche Amministrazioni, di agricoltura, di sport, di lavoro e per l'organizzazione del Giubileo della chiesa cattolica per l'anno 2025

Decreto-Legge n.75 del 22/06/2023

Gazzetta Ufficiale N.144 del 22 giugno 2023



CISL
SCUOLA

Art.20 – Disposizioni in materia di reclutamento del personale scolastico e acceleratorie dei concorsi PNRR

1. All'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10:

1) alla lettera a) il primo e il secondo periodo sono sostituiti dai seguenti: “per i concorsi banditi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e per tutto il periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, sostenimento mediante l’ausilio di mezzi informatizzati, di una prova scritta con più quesiti a risposta multipla volta all'accertamento delle conoscenze e competenze del candidato in ambito pedagogico, psicopedagogico e didattico-metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese. Al termine del periodo di attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza, possibilità di optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle

Modifiche alle modalità di svolgimento dei concorsi ordinari.

I concorsi banditi durante tutto il periodo di attuazione del PNRR per i posti di ogni ordine e grado si svolgeranno con una prova scritta ed una orale così articolate:

Prova scritta

Sarà computerizzata e consisterà in una prova con più quesiti a risposta multipla finalizzata alla verifica delle conoscenze e delle competenze in ambito pedagogico, psico-pedagogico e didattico metodologico, nonché sull'informatica e sulla lingua inglese.

Una volta terminata la fase di attuazione del PNRR si potrà optare per una prova scritta con più quesiti a risposta aperta volta all'accertamento delle medesime competenze di cui sopra. Con decreto del MIM potrà essere prevista anche una prova preselettiva.



medesime competenze di cui al primo periodo. Nell'ipotesi di cui al secondo periodo della presente lettera, con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, l'accesso alla prova scritta può essere riservato a coloro che superano una prova preselettiva.”;

2) la lettera b) è sostituita dalla seguente: “prova orale volta ad accertare in particolare le conoscenze e le competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso o tipologia di posto per la quale partecipa, nonché le competenze didattiche e l'abilità nell'insegnamento anche attraverso un test specifico”;

3) alla lettera d), dopo le parole: “nel limite dei posti messi a concorso” sono aggiunte le seguenti: “fatta salva l'integrazione, nel limite dei posti banditi, della graduatoria nella misura delle eventuali rinunce intervenute, con i candidati che hanno raggiunto almeno il punteggio minimo previsto per il superamento delle prove concorsuali”;

Prova orale

Verterà, in particolare, sulla verifica delle conoscenze e delle competenze del candidato sulla disciplina della classe di concorso nonché delle competenze didattiche e dell'abilità nell'insegnamento, anche mediante un test specifico.

Graduatoria di merito

La graduatoria finale conterrà un numero di candidati pari ai messi a bando e sarà integrata, nella misura delle eventuali rinunce, con i candidati che hanno conseguito il punteggio minimo per il superamento della prova concorsuale.



<p>4) la lettera d-bis) è abrogata;</p> <p>b) al comma 10.1 dopo le parole: “ad una o più università” sono inserite le seguenti: “o consorzi universitari ovvero enti pubblici di ricerca nonché al Formez PA” e il secondo periodo è abrogato;</p> <p>c)il comma 10-ter è abrogato.</p>	<p>Viene abrogata la disposizione che prevedeva la compilazione di una graduatoria di merito a parte per coloro che hanno partecipato al concorso senza abilitazione ma in forza del servizio (cosiddetti triennialisti) o con 24 CFU e il titolo di studio. Abrogato anche il comma 10 ter che prevedeva l’utilizzo di questa GM solo dopo quella dei partecipanti abilitati.</p> <p>La redazione dei quesiti potrà essere affidata, oltre che a una o più Università, anche a consorzi universitari, enti pubblici di ricerca e al Formez PA.</p> <p>Viene abrogata la disposizione che disponeva la costituzione di una commissione scientifica professionale il cui compito era quello di proporre al MIM l’adozione di linee guida sulla metodologia di redazione dei quesiti.</p>
<p>2. Al comma 11, dell’articolo 47, del decreto-legge 30 aprile 2022, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 29 giugno 2022, n. 79, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: “e sono prorogate sino al loro esaurimento. A decorrere dall’anno scolastico 2024/2025, le graduatorie di cui al primo periodo sono utilizzate nei limiti delle facoltà assunzionali residuali rispetto alle immissioni in ruolo necessarie al raggiungimento dei target previsti dal</p>	<p>Graduatorie concorsi ordinari 2020</p> <p>Le graduatorie del concorso ordinario 2020 di ogni ordine e grado e del concorso Stem anticipato vengono prorogate fino al loro esaurimento.</p> <p>A decorrere dalle assunzioni per l’anno scolastico 2024/25, tali graduatorie saranno utilizzate, sempre nei limiti delle facoltà assunzionali, successivamente alle immissioni in ruolo necessarie per il raggiungimento del</p>

<p>PNRR. La disposizione di cui al primo periodo non si applica ai concorsi banditi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione.”</p>	<p>target PNRR (in pratica, in subordine alle assunzioni dai nuovi concorsi).</p> <p>La trasformazione delle graduatorie concorsuali riguarda ESCLUSIVAMENTE i concorsi ordinari già banditi prima dell’entrata in vigore del Decreto-Legge.</p>
<p>3. Al decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59 sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) all’articolo 2-bis, comma 2, le parole: “senza che, in generale o su specifiche classi di concorso, si determini una consistenza numerica di abilitati tale che il sistema nazionale di istruzione non sia in grado di assorbirla” sono soppresse;</p> <p>b) all’articolo 2-ter, comma 4, le parole da “di cui 20 CFU/CFA” fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: “nell’ambito delle metodologie e tecnologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento. I percorsi di cui al presente comma possono essere svolti anche mediante modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo esclusivamente presso i Centri che organizzano e impartiscono percorsi accreditati ai</p>	<p>Nuove modifiche al Decreto Legislativo 59/2017</p> <p>Nel calcolo del fabbisogno di docenti abilitati necessaria affinché le Università attivino i nuovi percorsi abilitanti viene espunta dal testo dell’art.2-bis, comma 2, la clausola restrittiva e poco chiara che prevedeva di limitare la consistenza del numero di abilitati.</p> <p>Docenti <i>ingabbiati</i></p> <p>Viene modificato il percorso per il conseguimento dell’ulteriore abilitazione. Tali docenti dovranno conseguire 30 CFU nelle metodologie didattiche applicate alla disciplina di riferimento.</p> <p>I percorsi di abilitazione potranno essere svolti anche in modalità telematica sincrona.</p>



sensi del medesimo articolo 2-bis, comma 1.”;

c) all’articolo 13, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria”;

d) all’articolo 18-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 4, primo periodo, le parole: “completano il”, sono sostituite dalle seguenti: “integrano i CFU/CFA, ove mancanti, per il completamento del” e dopo il primo periodo, è inserito il seguente: “Con il decreto di cui all’articolo 2-bis, comma 4, sono definiti i contenuti dell’offerta formativa corrispondente a 36 CFU/CFA, che i vincitori del concorso di cui al comma 1, ultimo periodo, conseguono per il completamento del percorso universitario e accademico di

La prova finale del percorso abilitanti dei vincitori del concorso che hanno partecipato perché in possesso dei tre anni di servizio può essere sostenuta per non più di 2 volte. In caso di mancato superamento della prova finale il candidato è cancellato dalla graduatoria del concorso

Disposizioni destinate a coloro che nella fase transitoria partecipano al concorso con il possesso del titolo di studio e dei 24 CFU. In caso di superamento del concorso dovranno integrare la formazione partecipando ad un percorso abilitante di 36 CFU.



formazione iniziale ai sensi del primo periodo”;

2) al comma 4, alla fine, è aggiunto il seguente periodo: “Per gli effetti di cui al presente comma, la prova finale del percorso universitario e accademico, svolta con le modalità di cui all’articolo 2-bis, comma 5, può essere sostenuta per non più di due volte. Il secondo mancato superamento della prova finale determina la cancellazione del vincitore del concorso dalla relativa graduatoria”;

3) dopo il comma 6 è aggiunto il seguente: “6-bis. Per gli anni accademici 2023/2024 e 2024/2025 i percorsi universitari e accademici di formazione iniziale possono essere svolti, a esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio, con modalità telematiche, comunque sincrone, anche in deroga al limite previsto dall’articolo 2-bis, comma 1, secondo periodo, e in ogni caso in misura non superiore al 50 per cento del totale. Restano fermi, anche negli anni accademici di cui al primo periodo, i requisiti di

Anche per i docenti partecipanti e vincitori del concorso in forza del possesso di 30 CFU ovvero di 24 CFU conseguiti entro il 31/10/2022 è prevista la possibilità di ripetere la prova conclusiva del percorso di abilitazione per non più di 2 volte.

Il secondo mancato superamento determina la cancellazione dalla graduatoria del concorso

Viene introdotta una disposizione transitoria (anni accademici 2023/24 e 2024/25) che innalza al 50% la quota delle attività formative dei nuovi percorsi abilitanti che potranno essere svolte con modalità telematiche sincrone (con esclusione delle attività di tirocinio e di laboratorio.



<p>accreditamento dei percorsi individuati dal decreto di cui all'articolo 2-bis, comma 4.”;</p> <p>e) all'articolo 22, comma 2, le parole: “successivamente all'anno scolastico 2024/2025” sono sostituite dalle seguenti: “dopo il 31 dicembre 2024”.</p>	<p>Viene modificata la disposizione transitoria relativa al personale ITP che consente la partecipazione ai concorsi in possesso del solo diploma. Viene chiarito che per i concorsi banditi dopo il 31/12/2024 servirà la laurea triennale. In pratica viene accorciata di mesi la fase transitoria.</p>
<p>4. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono determinati, anche in deroga all'articolo 6, comma 3, del decreto legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, i compensi da corrispondere al presidente, ai membri e al segretario delle commissioni esaminatrici dei concorsi pubblici banditi dal Ministero dell'istruzione e del merito per il reclutamento del personale dirigenziale, docente ed ATA delle istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado, nonché al personale addetto alla vigilanza delle medesime prove concorsuali e al referente informatico d'aula in caso di procedure informatizzate, nonché gli ulteriori compensi premiali a favore dei membri delle commissioni dei concorsi connessi all'attuazione del Piano nazionale</p>	<p>Compensi delle commissioni giudicatrici dei concorsi ordinari.</p> <p>Un decreto del MIM fisserà i compensi, in occasione dei prossimi concorsi, da corrispondere:</p> <ul style="list-style-type: none">- al presidente- ai componenti della commissione- al segretario- al personale addetto alla vigilanza delle prove- al referente informatico d'aula in caso di procedure informatiche <p>Potranno essere previsti, sempre dal Decreto ministeriale, ulteriori compensi premiali al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabilite dal Piano stesso.</p> <p>Si dovrà dare attuazione alla disposizione senza ulteriori oneri a carico della finanza pubblica.</p>

<p>di ripresa e resilienza e al conseguimento del target PNRR M4C1-14 al fine di assicurare la conclusione delle operazioni concorsuali nelle tempistiche stabiliti dal Piano medesimo. All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.</p>	
<p>5. L'onere complessivo per ogni procedura concorsuale derivante dalla revisione dei compensi prevista dal comma 4 non deve superare quello determinato in applicazione delle disposizioni vigenti.</p>	
<p>6. All'articolo 1-bis, del decreto-legge 29 ottobre 2019, n. 126, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 2019, n. 159, sono apportate le seguenti modificazioni:</p> <p>a) al comma 1, le parole: "del 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "del 30 per cento";</p> <p>al comma 2, secondo periodo, le parole: "il 50 per cento", sono sostituite dalle seguenti: "il 70 per cento".</p>	<p style="text-align: center;">Concorso IRC</p> <p>Vengono modificate le percentuali di posti destinati alla procedura concorsuale per l'assunzione degli IRC:</p> <p>-30 % alla procedura ordinaria</p> <p>-70% alla procedura straordinaria.</p>
Art.21 – Rafforzamento della capacità amministrativa del Ministero dell'Istruzione e del Merito	
<p>1. In ragione delle maggiori funzioni amministrative del Ministero dell'istruzione e del merito e, in particolare, alla necessità di garantire l'organizzazione e il funzionamento del sistema terziario di istruzione tecnologica superiore e del sistema di istruzione e</p>	<p>Per garantire l'organizzazione e il funzionamento del sistema di istruzione tecnica superiore e del sistema di leFP e per rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le scuole</p>

<p>formazione professionale (leF.P.), nonché alla necessità di rafforzare le funzioni di controllo e ispettive verso le istituzioni scolastiche e l'Amministrazione centrale e periferica del Ministero dell'istruzione e del merito, la vigente dotazione organica del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata di due posizioni dirigenziali di livello generale e di otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale. Alla conseguente riorganizzazione si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato ai sensi dell'articolo 13 del decreto-legge 11 novembre 2022, n. 173, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 dicembre 2022, n. 204.</p>	<p>la dotazione organica del Ministero è incrementata di:</p> <ul style="list-style-type: none"> - due posizioni dirigenziali di livello generale - otto posizioni dirigenziali amministrative di livello non generale.
<p>2. Il Ministero dell'istruzione e del merito, per le medesime finalità di cui al comma 1, è autorizzato nei limiti della vigente dotazione organica, a reclutare, con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, un contingente pari a 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei funzionari del CCNL Comparto Funzioni Centrali 2021 mediante l'indizione di procedure concorsuali pubbliche o anche attraverso lo scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. È altresì autorizzata in favore del suddetto Ministero, per l'anno 2023, una spesa pari ad euro 635.507, di cui euro 300.000 per la gestione delle predette procedure concorsuali e di euro 167.754 per le maggiori spese di funzionamento connesse all'istituzione dei posti di dirigenziali di cui al comma 1 e all'assunzione del personale di cui al</p>	<p>Sempre per gli scopi del comma precedente il MIM è autorizzato a reclutare con contratto a tempo indeterminato</p> <ul style="list-style-type: none"> - 40 unità di personale da inquadrare nell'Area dei Funzionari del CCNL comparto Funzioni Centrali 2021 attraverso concorsi pubblici o scorrimento di vigenti graduatorie di concorsi pubblici. <p>Il MIM è autorizzato, per il 2023, ad una spesa pari a 635.507 €, di cui 300.000 per la gestione</p>

<p>comma 2, e pari ad euro 33.551, a decorrere dall'anno 2024, per le medesime spese di funzionamento.</p>	<p>delle procedure concorsuali e di 167.754 € per le maggiori spese di funzionamento connesse all'incremento di posizioni dirigenziali.</p>
<p>3. La consistenza del fondo risorse decentrate del Ministero dell'istruzione e del merito è incrementata, in deroga ai limiti e ai termini finanziari previsti dalla legislazione vigente, di 6 milioni di euro per l'anno 2023, 7,5 milioni di euro per l'anno 2024 e 9 milioni a decorrere dall'anno 2025.</p>	<p>Viene incrementata la dotazione del fondo risorse decentrate del MIM di 6 milioni per il 2023, di 7,5 milioni per il 2024 e di 9 milioni a decorrere dal 2025.</p>
<p>4. Ai fini dell'attuazione del presente articolo, è autorizzata la spesa di euro 1.586.111 per l'anno 2023 e di euro 3.388.621 annui a decorrere dall'anno 2024, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.</p>	<p>Norme di copertura finanziaria delle disposizioni precedenti.</p>